

Sentenza Civile 2017-24302 Sezione - Depositato il 16/10/2017
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 17/01/17

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.

28770/2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio	- Presidente -
Dott. CORRENTI Vincenzo	- Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa	- Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe	- Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28770-2012 proposto da:
SUPERCONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)
(OMISSIS), IN PERSONA DELL'AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TIBERIO IMPERATORE 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
MONTI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

e contro

M.S., + ALTRI OMESSI

- intimati -

Nonche' da:

D.V., + ALTRI OMESSI

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 2226/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO CHE HA CONCLUSO PER L'INAMMISSIBILITA' DEI
RICORSI.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - S.M. e altri condomini

del supercondominio (OMISSIS) con diversi civici, hanno agito innanzi al
tribunale di Roma impugnando i punti nn. 4 e 5 della Delib. adottata l'11
aprile 2001, nella parte in cui ha ripartito anche nei loro confronti, e
addirittura nei confronti dei condomini controparti, le spese legali
relative a due giudizi instaurati presso il tribunale di Velletri nei
confronti delle ditte Tutt'Edilizia e Saces, liti rispetto alle quali in
data 27 dicembre 1993 i predetti si sarebbero dissociati. Ha resistito
l'ente di gestione, deducendo l'inesistenza di un valido atto di
dissociazione nonche' la correttezza della delibera, avendo gli
impugnanti fruito delle transazioni con cui erano stati definiti i
giudizi.

2. - Il tribunale di Roma ha rigettato la domanda. Avverso la sentenza
hanno proposto appello S.M. e altri condomini. La corte
d'appello di Roma lo ha accolto parzialmente, annullando la delibera
impugnata nella parte in cui, in relazione al punto n. 4 dell'ordine del
giorno, sono state ripartite a carico di S. le spese relative alle
due parcelle; ha rigettato per il resto.

3. - Avverso tale decisione ricorre per cassazione il condominio
proponendo due motivi, ai quali resistono i condomini S. e altri in
epigrafe con controricorso contenente ricorso incidentale su un motivo.
Non svolgono difese i condomini C. e altri in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE1. - Appare preliminare l'esame del primo motivo di
ricorso incidentale, con cui si lamenta da un lato "erronea e incongrua
motivazione", dall'altro si fa riferimento all'art. 1136 c.c., commi 2 e
4. Si sostiene, da un lato, che le delibere relative alle costituzioni in
giudizio contro le ditte Saces e Tutt'edilizia non siano state sorrette
da idonee maggioranze ai sensi della cennata disciplina codicistica, per
cui essi votanti dissenzienti non sarebbero vincolati, dall'altro che sia
nel presente giudizio (ed e' questo il riferimento che impone l'esame

preliminare del mezzo incidentale), sia nei predetti altri giudizi l'amministratore non avrebbe mai provato di essere in possesso di autorizzazione assembleare a coltivare le liti. Si chiede quindi la "riforma" della sentenza della corte d'appello nella parte in cui ha riconosciuto esente dalla partecipazione alle spese processuali il solo S..

1.1. - Il motivo anzidetto - formalmente unico ma con deduzioni di diversa tipologia, sopra riepilogate - e' stato rubricato dalla ricorrente in relazione a doglianze congiunte di vizi di violazione di legge e vizi di motivazione.

Esso e' inammissibile da piu' punti di vista.

1.2. - Anzitutto, il ricorso incidentale difetta di esposizione sommaria dei fatti, in violazione del requisito dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato per il controricorso contenente ricorso incidentale dal successivo art. 371, comma 3, che tale esposizione sommaria impone. Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 76 del 08/01/2010 e n. 18483 del 21/09/2015), non potendo la corte scegliere quanto rilevi ai fini della decisione in quanto spetta alla parte sintetizzare il fatto sostanziale e processuale funzionale alla valutazione dell'atto, quando il controricorso racchiuda anche un ricorso incidentale, esso deve contenere, al pari del ricorso principale, in ragione della sua autonomia rispetto a quest'ultimo, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicche' e' inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all'esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell'impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessita' di ricorso ad altre fonti. Per il resto, il controricorso, a prescindere dal ricorso incidentale, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto gia' esposto nel ricorso principale.

Nel caso di specie, il controricorso, alla p. 1, menziona come fatti solo i dati relativi ai nomi delle parti e gli estremi della sentenza impugnata e delle date delle delibere "che ingiustamente avevano gravato i componenti di specie per cause iniziate nel 1995"; alla p. 2, in esordio, menziona gli esiti delle sentenze di primo e secondo grado. Non e' dunque possibile, nel contesto dell'impugnazione incidentale, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza far riferimento ad altri atti.

1.3. - In secondo luogo, il motivo di ricorso incidentale - come detto costituente un coacervo di doglianze - manca di specificita', in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che tale requisito pone a pena, appunto, di inammissibilita'.

Nel procedimento civile il controllo di legittimita' sulle pronunce dei giudici di merito demandato alla corte suprema di cassazione non e' configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma e' preordinato all'annullamento delle pronunce viziate da violazione di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate quanto alla motivazione, e che le parti procedano a denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento ad una o piu' delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ne consegue che e' inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi specificamente ad oggetto uno dei suindicati vizi e

non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi. Nel caso di specie, le doglianze, precedute dalla rubrica innanzi riepilogata che fonde in se' censure per vizi disomogenei, risultando come una sommatoria di argomentazioni volte a contrapporre deduzioni a quelle sostenute nella sentenza impugnata, al di fuori dei canoni del ricorso per cassazione, finiscono per non denunciare specificamente, in realta', alcun vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, e cioe' i motivi per i quali la sentenza viene impugnata, in quanto la mera menzione dei due possibili vizi, elencati in successione tra loro in rubrica, non lascia comprendere a quali statuizioni dell'impugnata sentenza ciascuna doglianza si riferisca. Ne' e' consentito a questa corte, attraverso l'esame del ricorso, individuare autonomamente i vizi che eventualmente sussistono, trattandosi di attivita' che esula dai compiti del giudice di legittimita', il quale deve valutare la conformita' a legge della sentenza impugnata sulla base delle violazioni - si ripete, specifiche - denunciate dalla parte. Spetta infatti a quest'ultima definire il contenuto e la portata del giudizio di cassazione, attraverso la denuncia specifica degli errori in cui e' asseritamente incorsa la sentenza impugnata, potendo il giudice di legittimita' considerare solo le statuizioni di tale sentenza nei limiti dei motivi e delle richieste formulate dalla parte, che nel caso di specie sono presentate con una latitudine tale da tradursi in genericita'.

1.4. - Resta assorbita ogni eventuale ulteriore valutazione di inammissibilita', per difetto di autosufficienza o in quanto, sotto le spoglie della denuncia di vizi di violazione di legge e di motivazione, il ricorso incidentale tenda a un riesame nel merito della decisione impugnata (si chiede, emblematicamente, la "riforma" di essa).

1.5. - Resta invece da valutare - anche al di la' della inammissibilita' a pronunciarsi circa detto ricorso incidentale - il profilo, che per vero e' esaminabile in quanto concretante una mera sollecitazione di poteri di ufficio della corte, della presunta necessita' per l'amministratore di condominio di munirsi di Delib. assembleare autorizzativa al fine di promuovere impugnazione, anche innanzi a questa corte, al fine di difendere una delibera che - almeno formalmente, a prescindere dai rilievi dei condomini, che afferiscono al merito della lite - appare una delibera di assemblea condominiale. Al riguardo, va data continuita' alla giurisprudenza di questa corte (n. 1451 del 2014, n. 10865 del 2016 e n. 16260 del 2016) che - precisando la portata di sez. un. n. 18331 del 2010 - afferma che l'amministratore di condominio, senza necessita' di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, puo' proporre opposizione a decreto ingiuntivo nonche' impugnare sentenze per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali ovvero resistere all'impugnazione della Delib. assembleare. Va pertanto respinta la deduzione della parte controricorrente e, per effetto della rituale costituzione del condominio, puo' passarsi ad esaminare il ricorso principale.

2. - Passando alla disamina del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente lamenta "Violazione dell'art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla mancata considerazione delle censure formulate nella comparsa di costituzione in appello, in merito alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con conseguente cessazione della materia del contendere". Lamenta che, prima di passare ad esaminare i motivi di impugnazione, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare - cio' che

ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Poiche' tale vizio sussiste o quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento (insufficiente motivazione), o quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioe' l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (contraddittoria motivazione), il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i passaggi censurati, illustrando il vizio, cio' che non e' avvenuto la doglianza in esame.

2.6. - In ordine al terzo motivo, va data continuita' alla giurisprudenza (v. ad es. da ultimo Cass. n. 14411 del 2016) secondo la quale in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente *ratione temporis*, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo. Nel caso di specie, la corte d'appello ha fatto esplicitamente riferimento alla "difficolta' della materia" resa piu' complessa dalla "situazione di estrema conflittualita' tra i condomini, dalla successione di diversi amministratori, dal proliferare di iniziative giudiziarie, dalle varie sentenze pronunciate", valutazione questa non generica, controllabile ed effettivamente riferita alle peculiarita' della fattispecie. Il motivo e' dunque infondato.

3. - Il ricorso va conclusivamente rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimita' stante la soccombenza reciproca.P.Q.M.La corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

avverso la sentenza n. 2226/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2012